COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2013
COM(2013) 421 final

2013/0195 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

RELAZIONE

Il 17 maggio 2011 il Consiglio ha concesso al Portogallo, su sua richiesta, assistenza finanziaria (decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio) a sostegno di un ambizioso programma economico e di riforme volto a ripristinare la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia ad una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Portogallo, nella zona euro e nell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) e in collaborazione con la Banca centrale europea (BCE), il settimo riesame volto a valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle misure concordate, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale.

Tenuto conto di nuove informazioni, con la proposta [inserire il riferimento] la Commissione ha proposto di modificare la decisione di esecuzione 2011/344/UE.

È necessaria una decisione aggiuntiva a seguito dell'entrata in vigore del "two-pack" (nello specifico, il regolamento (UE) n. 472/2013), che disciplina tra l'altro la procedura da seguire per modificare le condizioni politiche sottese al programma di aggiustamento economico. Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica ai programmi di aggiustamento macroeconomico in corso alla data della sua entrata in vigore, per i cui adeguamenti, di conseguenza, è richiesta la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

2013/0195 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che approva l'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 si applica agli Stati membri che già beneficiano di assistenza finanziaria, compresi quelli che beneficiano del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e/o dello *European Financial Stability Facility* (EFSF), al momento della sua entrata in vigore.

(2) Il regolamento (UE) n. 472/2013 fissa le norme per l'approvazione del programma di aggiustamento macroeconomico per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria, le quali devono essere raccordate alle disposizioni del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio che istituisce il MESF nei casi in cui lo Stato membro interessato riceve assistenza sia dal MESF che da altre fonti.

(3) Il Portogallo ha ottenuto l'assistenza finanziaria sia nel quadro del MESF, con la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo, che dell'EFSF.

(4) Per ragioni di uniformità occorre che l'approvazione dell'aggiornamento del programma di aggiustamento macroeconomico del Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 avvenga con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione 2011/344/UE.

(5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, la Commissione ha portato a termine, insieme all'FMI e in collaborazione con la BCE, il settimo riesame volto a valutare i progressi compiuti dal Portogallo nell'attuazione delle misure concordate, nonché la loro efficacia e il loro impatto economico e sociale. A seguito del riesame, occorre apportare modifiche al vigente programma di aggiustamento macroeconomico.

(6) Le modifiche sono contenute nella decisione di esecuzione [inserire il riferimento] che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure specificate all'articolo 3, paragrafi da 7 a 9, della decisione di esecuzione 2011/344/UE, che il Portogallo è tenuto ad adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente